



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127
e-mail: caponi@comune.pisa.it
e-mail: lazzeri@comune.pisa.it
e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Ogg: Sentenza Corte di appello n.368/2016. Comune di Pisa c/Mariolina Ridolfi (118c2009)

In data 28/02/2006, la S.E.Pi. s.p.a., in qualità di concessionario per l'accertamento e la riscossione del Comune di Pisa, notificava alla sig.ra Mariolina Ridolfi l'ingiunzione di pagamento n.4102/2006 dell'importo di € 3237,68, poi ridotto a € 3.018,74 a seguito dell'annullamento in autotutela di alcuni verbali, somma dovuta per il mancato pagamento di n.27 sanzioni amministrative elevate per violazioni del codice della strada.

La sig.ra Ridolfi impugnava l'ingiunzione avanti al tribunale di Pisa, sostenendo l'illegittimità del procedimento seguito, costituito dall'ingiunzione ex R.d. n. 639/10, per il recupero del credito.

Il Comune di Pisa, costituito in giudizio, rilevava che in base al D.Lgs. n.446/1997 gli enti locali potevano riscuotere le proprie entrate sia tramite il concessionario della riscossione con l'iscrizione a ruolo delle stesse, sia direttamente con la procedura di cui al R.D. n.639/1910.

Con sentenza n.1440/2008, il tribunale di Pisa, pur ritenendo che gli enti locali potessero recuperare i propri crediti tramite l'ingiunzione fiscale, riteneva comunque illegittima l'ingiunzione perché questa era stata emessa dalla S.E.Pi. s.p.a., che non risultava iscritto all'Albo dei concessionari di cui all'art.53 del D.lgs. n.446/1997, né in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento in *house*.

In realtà, la concessionaria SEPI Spa, all'epoca dei fatti, operava esclusivamente per il Comune di Pisa ed era ad intero capitale comunale; per tale ragione, l'Ente riteneva che l'iscrizione all'Albo non fosse necessaria, come aveva chiarito lo stesso Ministero delle finanze con direttiva del 4/06/2004. La S.E.Pi., inoltre, possedeva i requisiti necessari per l'affidamento *in house*, dal momento che il Comune esercitava su di essa un controllo gestionale e finanziario.

Il Comune, pertanto, proponeva appello avverso la sentenza del tribunale di Pisa. Controparte si costituiva in giudizio per la conferma della sentenza.

Questa difesa proponeva appello, facendo presente, prima di tutto, che ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997, art.52 primo comma, gli Enti locali possono liberamente decidere di riscuotere le proprie entrate sia tramite il concessionario della riscossione (esattore), per mezzo dell'iscrizione a ruolo, sia in proprio attraverso la procedura di cui al R.D. n.639/1910.

Si rilevava, poi, che, successivamente, l'art. 1, comma 477, l. 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), aveva stabilito, con interpretazione autentica e nel tentativo di potenziare l'attività di riscossione degli enti locali, che per i concessionari rimaneva salva la possibilità di continuare a riscuotere, tramite ingiunzione fiscale, anche le sanzioni amministrative.

L'art. 36, comma 2, del D. L. n.248/2007, convertito nella finanziaria 2008, L. n. 244/2007, confermava tale orientamento sottolineandone espressamente la continuità.

In particolare, il Comune sottolineava che la Sepi era già in possesso, all'epoca dei fatti di causa, dei requisiti idonei per essere qualificata come società *in house*, ed in quanto tale equiparabile ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997. Più precisamente, si trattava di una società *in house*, essendo, allora, a totale partecipazione pubblica; essendo previsto, in capo all'amministrazione, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; svolgendo la Sepi attività in prevalenza a favore del Comune di Pisa.

Con sentenza n. 368/2016, la Corte di appello ha respinto l'appello del Comune di Pisa, ritenendo che alla data dell'ingiunzione, cioè al 2006, la S.E.Pi. non fosse soggetto legittimato ad emettere ingiunzioni ex R.D. n. 639/2010.

La Corte di appello ha ritenuto, infatti, che “*requisito imprescindibile per l'affidamento a una società della procedura in questione*” era l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs.446/1997.

Le spese legali seguono la soccombenza.

Il funzionario

Avv. Gloria Lazzeri